

**Art. 147 codice penale**  
**(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>L'esecuzione di una pena può essere differita:</p> <p>1° se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;</p> <p>2° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;</p> <p>3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;</p> <p>3 bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.</p> <p>Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.</p> <p>Nei casi indicati nei numeri 3) e 3 bis) del primo comma, il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.</p> <p>Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.</p> <p>Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio</p>	<p><b>3 ter) se la pena detentiva è eseguita in condizioni tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;</b></p> <p><b>3 quater) se la pena detentiva è eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione.</b></p>	<p>Ai casi, già contemplati dalla norma, che legittimano il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, si è ritenuto necessario includere quello (punto 3 ter) che fa riferimento all'ipotesi in cui la pena si svolga in condizioni contrarie all'art. 3 Cedu e quello (punto 3 quater) che si riferisce al caso in cui la pena sia eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità di cui all'articolo 27/3 comma della Costituzione.</p> <p>Quanto al punto 3 ter, sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 35 <i>ter</i> ord. penit., il quale peraltro appresta un rimedio "risarcitorio" del tutto irrisorio, si è ritenuto necessario il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.</p> <p>Il punto 3 quater lascia invece una necessaria facoltà di apprezzamento al Tribunale di sorveglianza, il quale - anche a prescindere dall'esistenza di una casistica specifica nel panorama della Corte di Strasburgo - è chiamato a verificare se, nel caso concreto, la pena consista in trattamenti contrari al senso di umanità.</p>

derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui all'articolo 3 bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui all'articolo 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

**Nei casi indicati nei numeri 3 ter) e 3 quater) del primo comma, il Tribunale di sorveglianza stabilisce un termine di durata del differimento, scaduto il quale, ove non risulti concedibile alcuna delle misure alternative alla detenzione, l'esecuzione riprende il suo corso, previa verifica dell'avvenuto superamento delle condizioni che ne hanno determinato il rinvio. Ove tale verifica avesse esito negativo, il Tribunale dispone un ulteriore differimento, assegnando nuovo termine.**

**Il differimento dell'esecuzione può essere disposto ancorchè risulti che il condannato non abbia già esperito ogni altro rimedio giurisdizionale.**

**Nel concedere il differimento dell'esecuzione il Tribunale di sorveglianza può prevedere le particolari modalità di controllo di cui all'articolo 58 *quinquies* legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero altri obblighi, quali divieti di avvicinamento a luoghi o persone, divieti ed obblighi di dimora, obbligo di non allontanarsi da un determinato comune, obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, divieto di espatrio, allontanamento dalla casa familiare, divieto di detenere armi, divieti di comunicazione, divieto di accesso ai social media.**

**La trasgressione di uno o più di tali obblighi è valutata ai fini della revoca del differimento. In tal caso il Tribunale di sorveglianza, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di differimento, può diminuire l'entità della pena residua.**

**Il condannato che sia incorso nella revoca del differimento non può essere assegnato ad un istituto di pena in cui sussistano le condizioni di cui ai numeri 3 ter) e 3 quater) del primo comma.**

Si è ritenuto necessario prevedere che il differimento facoltativo debba prevedere un termine, scaduto il quale, ove non risulti concedibile alcuna misura alternativa, l'esecuzione riprende il suo necessario corso, sempre che siano venute nel frattempo meno le ragioni che avevano a suo tempo comportato l'adozione del provvedimento di rinvio. Ove la verifica non consentisse di accertare il superamento delle condizioni che avevano consentito il differimento, si prevede la concedibilità di ulteriore periodo di differimento, anche in questo caso sottoposto all'apposizione di un termine.

Si è inoltre previsto che il provvedimento possa essere emesso a prescindere dalla circostanza che l'interessato si sia previamente avvalso di altri rimedi giurisdizionali: ciò in forza della necessità di garantire un intervento rapido e risolutivo da parte della magistratura di sorveglianza.

Non dunque, *si alia actio non erit*: ma presto e subito.

Ove sussista il pericolo di commissione di delitti, si prevede che all'atto del differimento possano imporsi particolari modalità di controllo (mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici), ovvero gli altri obblighi "tipici", ivi elencati, e che la loro trasgressione possa comportare la revoca del differimento.

In tal caso, però, si prevede che il Tribunale di sorveglianza possa determinare una diminuzione della pena residua tenuto conto delle limitazioni patite e del comportamento serbato nel corso del differimento.

Ovviamente, a revoca avvenuta, il condannato non potrà essere assegnato ad un istituto di pena le cui condizioni siano quelle di cui ai punti 3 ter) e 3 quater) del primo comma.